

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

\*\*\* \*\*

Il presente Documento è redatto ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) sezione *Corporate Governance* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage (disponibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) gestito da 1INFO - Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano), ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i., la relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore [09.30]. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

\* \* \*

## PARTE ORDINARIA

**1. Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2020.

Il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020" di Italian Exhibition Group S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, illustra il progetto di bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Vi proponiamo pertanto di approvare il bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.”*

## **2. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di esercizio di Euro12.682.991.

In relazione ai risultati conseguiti, stante l'incertezza dell'attuale situazione economica, proponiamo di destinare alla riserva “Perdite a nuovo” l'intero risultato dell'esercizio 2020.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,  
udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- 1. di destinare integralmente la perdita dell'esercizio 2020 alla riserva “Perdite a nuovo”*

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro incarico;**
- 3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda al riguardo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 7 a 11 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a determinare la misura del compenso.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri i quali durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF pari a quello minimo previsto dalla normativa applicabile. A tal riguardo, si precisa che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri devono possedere i citati requisiti di indipendenza.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno due quinti degli Amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dall'articolo 16 dello Statuto e dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

I soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista

Ciascuna lista dovrà essere corredata:

- (i) dalle informazioni relative all'identità dei/l soci/o presentanti/e, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,
- (ii) dal curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esaustiva informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali,
- (iii) dalle dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana del gennaio 2020.

Le liste devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione (ossia entro il 4 aprile 2021), (i) presso la sede sociale della Società in Rimini, Via Emilia 155 (all'attenzione di Carlo Costa) ovvero (ii) trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC@IEGEXPO.IT, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro l'8 aprile 2021).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro l'8 aprile 2021), con le modalità previste dalla normativa vigente.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno,
- b) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di amministratori meno uno e l'amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.

Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione uscente, raccomanda ai soci di voler esercitare tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di Amministratore della Società loro attribuiti da legge e Statuto e di presentare, unitamente alle liste, ove ritenuto opportuno, proposte motivate in ordine a numero dei componenti l'organo e durata del mandato, nonché sui relativi compensi.

Si precisa che ciascun punto delle deliberazioni che l'Assemblea dovrà assumere, come sopra specificate, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute.

3. **Politica di remunerazione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

4. **Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi presenta la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A. nella versione aggiornata del luglio 2018.

In conformità all'articolo 123-ter del TUF la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni:

- (a) la prima sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2020 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- (b) la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa. Quest'ultima deliberazione non è vincolante.

Tale Relazione è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società. Alla stessa pertanto si rinvia.

Alla luce di quanto precede sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazioni riunitosi in data 5 marzo 2021, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti*

*delibera*

- 1. *di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021,*

nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 in favore di detti soggetti".

\* \* \*

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. Modifica dell'articolo 4 (Oggetto sociale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare una modifica all'articolo 4 dello Statuto che disciplina l'oggetto sociale della Società.

#### 1) *Motivazioni delle variazioni proposte*

La modifica proposta ha la finalità di allineare il *wording* all'attuale organizzazione della Società e, in particolare, alla circostanza che la Società gestisce più quartieri fieristici dislocati sul territorio nazionale.

#### 2) *Modifiche dello Statuto*

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 dello Statuto, nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. Le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

Art. 4 - Oggetto sociale	Art. 4 - Oggetto sociale
<p>Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, anche attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>4.1. gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi</p>	<p>Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, anche attraverso l'utilizzo e la <b><u>gestione del quartiere fieristico dei quartieri fieristici</u></b>, la Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>4.1. gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi</p>



<p>quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;</p> <p>4.2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;</p> <p>4.3. organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categoria;</p> <p>4.4. promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;</p> <p>4.5. ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi;</li> <li>- attività di allestimenti anche fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori;</li> <li>- operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali;</li> <li>- attività di gestione di servizi logistici, tecnici, e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio degli stand;</li> <li>- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;</li> <li>- attività editoriale con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>- attività di vendita di spazi pubblicitari anche all'interno del quartiere fieristico.</li> </ul> <p>4.6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito</p>	<p>quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;</p> <p>4.2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;</p> <p>4.3. organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categoria;</p> <p>4.4. promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;</p> <p>4.5. ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi;</li> <li>- attività di allestimenti anche fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori;</li> <li>- operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali;</li> <li>- attività di gestione di servizi logistici, tecnici, e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio degli stand;</li> <li>- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;</li> <li>- attività editoriale con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;</li> <li>- attività di vendita di spazi pubblicitari anche all'interno del quartiere fieristico.</li> </ul> <p>4.6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito</p>
--	--

<p>della propria attività.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;</li> <li>2) rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.</li> </ol> <p>4.7. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;</li> <li>- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali;</li> <li>- lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e/o dal D.Lgs 385/1993.</li> </ul>	<p>della propria attività.</p> <p>La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;</li> <li>2) rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.</li> </ol> <p>4.7. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;</li> <li>- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali;</li> <li>- lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e/o dal D.Lgs 385/1993.</li> </ul>
--	--

### 3) Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede straordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta ed analiticamente riportata;*
- *visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente*

#### **delibera**

1. *di modificare l'art. 4 dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”*

## 2. Modifica dell'articolo 14 (Materie riservate all'assemblea ordinaria) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare alcune modifiche all'articolo 14 dello Statuto che disciplina le materie riservate all'assemblea ordinaria.

### 1) *Motivazioni delle variazioni proposte*

Seppure la gestione delle società per azioni sia generalmente affidata in via esclusiva all'organo amministrativo, l'articolo 2364, n. 5, del codice civile consente di prevedere in via statutaria che la previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria sia necessaria per il compimento di singoli atti degli amministratori, purché siano predeterminati. La Società si è avvalsa di tale facoltà, prevedendo all'articolo 14 dello Statuto che gli amministratori debbano richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per il compimento, *inter alia*, delle seguenti operazioni: (a) cessione di marchi o rami d'azienda; (b) cessione dei fabbricati a destinazione fieristica costituenti i quartieri fieristici di Vicenza e di Rimini.

Sebbene allo stato non siano state avviate specifiche attività o discussioni con soggetti terzi aventi ad oggetto le operazioni di cui sopra, la modifica proposta ha la finalità di rendere più agevole l'organizzazione societaria e l'assunzione di scelte strategiche da parte del Consiglio di Amministrazione, con specifico riferimento ad operazioni di minore rilevanza economica per il gruppo IEG, confermano comunque le prerogative già attribuite all'assemblea. In particolare si propone di limitare alla scelta del Consiglio di Amministrazione le operazioni di trasferimento o la cessione di marchi aventi un valore superiore ad euro 500.000 o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni.

### 2) *Modifiche dello Statuto*

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14 dello Statuto, nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. Le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

Art. 14 - Materie riservate all'assemblea ordinaria	Art. 14 - Materie riservate all'assemblea ordinaria
14.1. L'Assemblea ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. approva il bilancio;</li> <li>b. nomina gli amministratori;</li> <li>c. nomina i membri del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 22;</li> <li>d. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</li> <li>e. autorizza, per importi superiori al 20% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato, il rilascio di garanzie fidejussorie nell'interesse di terzi, fra i</li> </ul>	14.1. L'Assemblea ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. approva il bilancio;</li> <li>b. nomina gli amministratori;</li> <li>c. nomina i membri del Collegio Sindacale ai sensi del successivo articolo 22;</li> <li>d. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;</li> <li>e. <u>previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione</u>, autorizza, per importi superiori al 20% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio</li> </ul>

<p>quali non si considerano le società controllanti, controllate e quelle sottoposte al medesimo controllo, così come stabilito ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n.1) del codice civile;</p> <p>f. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.4, autorizza il trasferimento o la cessione di marchi o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi;</p> <p>g. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza la cessione dei fabbricati a destinazione fieristica costituenti i Quartieri Fieristici di Vicenza e di Rimini;</p> <p>h. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza il trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, fatto salva la competenza del Consiglio di amministrazione a disporre per i singoli beni mobili.</p>	<p>approvato, il rilascio di garanzie fidejussorie nell'interesse di terzi, fra i quali non si considerano le società controllanti, controllate e quelle sottoposte al medesimo controllo, così come stabilito ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n.1) del codice civile;</p> <p>f. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.4, autorizza il trasferimento o la cessione di marchi <b>aventi un valore superiore ad euro 500.000</b> o rami d'azienda inerenti le attività fieristiche <b>con fatturato superiore ad euro 3 milioni</b>, nonché il trasferimento delle manifestazioni fieristiche con fatturato superiore ad euro 3 milioni che si svolgono nelle sedi aziendali e/o di proprietà ad altre sedi;</p> <p>g. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza la cessione dei fabbricati a destinazione fieristica costituenti i Quartieri Fieristici di Vicenza e di Rimini;</p> <p>h. previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, autorizza il trasferimento dell'intero complesso dei beni mobili inerenti l'esercizio dell'attività fieristica, <b>fatto fatta</b> salva la competenza del Consiglio di amministrazione a disporre per i singoli beni mobili.</p>
---	--

### 3) *Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso*

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede straordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta ed analiticamente riportata;*
- *visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente*

#### **delibera**

1. *di modificare l'art. 14 dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

### 3. Modifica dell'articolo 16 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare alcune modifiche all'articolo 16 dello Statuto che disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### 1) *Motivazioni delle variazioni proposte*

Una delle modifiche proposte verte su un aspetto di natura formale. Si propone, infatti, di eliminare l'indicazione puntuale della percentuale di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di una lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, inserendo un rinvio "mobile" alle percentuali di partecipazione previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in modo da evitare – salvo quanto strettamente necessario – ulteriori variazioni statutarie dettate da eventuali modifiche legislative e/o regolamentari a venire.

Inoltre, si propone di modificare le modalità di scelta di un nuovo amministratore, nel caso di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. L'attuale disposto dell'articolo 16 prevede che l'eventuale cooptazione avvenga mediante la nomina di candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. La proposta è quella di mantenere fermo l'istituto della cooptazione nello statuto eliminando la previsione che impone di selezionare il candidato tra quelli della medesima lista del consigliere cessato. La motivazione sottesa a tale proposta risiede nell'esigenza della Società di poter reagire in maniera efficiente, tempestiva ed elastica (per il tramite di un procedimento deliberativo maggiormente semplificato e flessibile), alla circostanza che vengano mancare uno o più amministratori, garantendo, di conseguenza, la completa funzionalità dell'organo amministrativo nonché l'individuazione di figure che per le qualità professionali e personali dovessero essere ritenute più adatte a sostituire l'amministratore venuto meno.

#### 2) *Modifiche dello Statuto*

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16 dello Statuto, nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. Le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

Art. 16. Consiglio di amministrazione	Art. 16. Consiglio di amministrazione
<p>16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci.</p> <p>16.2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.</p>	<p>16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci.</p> <p>16.2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti.</p>

<p>L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.</p> <p>16.3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>16.4. Le liste dovranno essere presentate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>16.5. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>16.6. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>16.7. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni che, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.</p> <p>16.3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>16.4. Le liste dovranno essere presentate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>16.5. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>16.6. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari <u>di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente almeno della percentuale minima di azioni</u> aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria <u>ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili prevista dalle</u> disposizioni di legge o regolamentari <u>di volta in volta vigenti</u>.</p> <p>16.7. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni che, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>
--	--

<p>16.8. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>16.9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>16.10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno,</p> <p>(ii) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di amministratori meno uno e l'amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.</p> <p>16.11. Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.</p> <p>16.12. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo</p>	<p>16.8. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>16.9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>16.10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno,</p> <p>(ii) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, un pari numero di amministratori meno uno e l'amministratore restante sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'amministratore restante coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti da tali liste.</p> <p>16.11. Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.</p> <p>16.12. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo</p>
--	--

<p>nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.</p> <p>16.13. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione (i) assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>16.15. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>	<p>nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.</p> <p>16.13. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile <del>nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</del></p> <p>In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione (i) assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>16.15. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p>
---	---

### 3) *Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso*

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede straordinaria,*

*- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e*



la modifica allo statuto sociale in essa proposta ed analiticamente riportata;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente

**delibera**

1. di modificare l'art. 16 dello Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa e di adottare il nuovo testo di statuto sociale, come risultate a seguito delle modifiche approvate dall'odierna assemblea;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti"

**ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.**  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Lorenzo Cagnoni*